

ESAMI DI STATO nel primo ciclo *a.s. 2020/2021*

Ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 52
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

*Incontro formativo
7 giugno 2021*

*Dirigente Tecnico USR Puglia
Gabriella Scaturro*

Ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato Alunni con disabilità e DSA

Art. 11 Dlgs n. 62/2017

*Per gli alunni con disabilità, l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, **tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato** (comma 3). [...]*

*Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, **sono coerenti con il piano didattico personalizzato** predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal Consiglio di classe (comma 9)*

Assegnazione dell'elaborato Alunni con disabilità, DSA e BES

Art. 2, cc. 7-8-9,
OM n. 52/2021

7. Per gli **alunni con disabilità** l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

8. Per gli **alunni con disturbi specifici dell'apprendimento**, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

9. Per le situazioni di **alunni con altri bisogni educativi speciali**, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal Consiglio di classe, **non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.**

Gli alunni in istruzione parentale

La base normativa, oltre al Dlgs n. 62/2017, risiede nell'art. 3 del DM 741/2017 “**Ammissione all’esame dei candidati privatisti**”.

I requisiti richiesti sono:

- l’età (aver compiuto 13 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si sostiene l’esame)
- l’ammissione (o idoneità) alla frequenza della classe prima della secondaria di primo grado

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio

Non è quindi previsto alcun esame preliminare per l’ammissione agli esami di Stato

Gli alunni privatisti

Art. 5 OM n. 52/2021

Gli alunni privatisti sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dell'articolo 2, commi 4 e 5.

Elaborato:

- individuato **entro il 7 maggio 2021 dal Consiglio di classe al quale l'alunno è assegnato** per lo svolgimento dell'esame, tenendo a riferimento il progetto didattico educativo presentato dall'alunno trasmesso dall'alunno
- **trasmesso dall'alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021**, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell'esame.

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

Cosa fare nello scrutinio finale

- . Deliberare l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato
 - Assegnare il voto di ammissione
 - Redigere **la certificazione delle competenze** per tutti gli alunni ammessi all'esame di Stato, anche se sarà consegnata solo a coloro che lo superano

Per i candidati privatisti:

- non si attribuisce il voto di ammissione
- non si redige la certificazione delle competenze.



Il voto di ammissione all'esame di Stato

*Coerenza con la **certificazione delle competenze** che
«descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola
primaria e secondaria di primo grado, secondo una **valutazione
complessiva** in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per
affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati »*

(art. 1, c. 3, DM n. 742 2017)



Certificazione delle competenze

Art. 6 OM n. 52/2021

1. Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62 2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Di cosa consta l'esame?

Art. 2, c. 5, OM n. 52/2021

- L'esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla **capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.** Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'**elaborato** di cui all'articolo 3, è comunque accertato il **livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza** previsti dalle Indicazioni Nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei Consigli di classe e, in particolare:*
- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;*
 - b) delle competenze logico matematiche;*
 - c) delle competenze nelle lingue straniere.*

Art. 2, c. 6, OM n. 52/2021

- Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.*

L'elaborato: la tematica

Art. 3, c. 2, OM n. 52/2021

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;

b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

Valutazione finale

Art. 4, c. 1, OM n. 52/2021

La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento quanto indicato all'articolo 2, commi 4 e 5:

- *prova orale*
- *realizzazione e presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato.*

Art. 4, c. 2, OM n. 52/2021

La Commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame di cui all'articolo 2, comma 4. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

La pubblicazione degli esiti

Art. 4, cc. 4-5, O.M. n. 52/2021

4. *L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite **affissione di tabelloni** presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, **nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.*

5. *Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per **gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento**.*